

N. 8.832 di rep.

N. 4.588 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici)

il giorno 14 (quattordici)

del mese di marzo

alle ore 15 (quindici)

in Milano, nella casa in via Bernardo Quaranta n. 40.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Gabetti Elio**, nato a Torino l'1 luglio 1953, domiciliato per la carica in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata

"Gabetti Property Solutions S.p.A."

con sede in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 13.960.176,11, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 81019220029, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 975958, iscritta nell'apposita sezione dell'Elenco Generale ex art. 113 del D.Lgs. 385/1993 al n. 1893,

mi chiede di far constare dell'assemblea straordinaria della società stessa qui riunitasi giusta l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza il Componente, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il quale, anzitutto, comunica, dichiara e dà atto che:

- è in funzione un impianto di registrazione dell'Assemblea, allo scopo di facilitare la verbalizzazione; coloro che vorranno intervenire sono pregati di usufruire del microfono e di annunciare il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega (e, in tal caso, il Delegante);

- i dati personali raccolti mediante registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione;

- lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento assembleare il cui testo è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti;

- l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è stato pubblicato sul sito internet della Società, come previsto dall'art. 125 bis del T.U.F., e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 9 febbraio 2012, come previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale;

- sul quotidiano "Il Giornale" del 10 marzo 2012 è stata data notizia che l'assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione il 14 marzo 2012. L'avviso è stato, altresì, diffuso sul sito internet della società.

- l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta come risulta dal relativo verbale agli atti della Società;

- la presente Assemblea si tiene in seconda convocazione;

- sono presenti, oltre ad esso Presidente i consiglieri U. GIORDANO (Amministratore Delegato), E. CANIGGIA e G.L.CROCE, ed i sindaci S. CANONICI, E. COLANTONI e A. DONNET, assenti giustificati gli altri consiglieri.

Il Presidente, ancora:

- dichiara che il capitale sociale deliberato è di Euro 37.369.999,49; il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 13.960.176,11 suddiviso in n. 285.047.187 azioni, prive di valore nominale espresso, di cui n. 255.071.168 azioni ordinarie con diritto di voto e n. 29.976.019 azioni di categoria B prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria; la Società non detiene azioni proprie;

- dà atto che:

-- sono presenti in questo momento n. 17 aventi diritto rappresentanti in proprio n. 14 azioni con diritto di voto e per delega n. 137.683.076 azioni con diritto di voto, per complessive n. 137.683.090 azioni con diritto di voto, pari al 53,978% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

-- l'elenco degli intervenuti, in proprio e per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni ordinarie, sarà allegato al verbale dell'Assemblea ed è messo a disposizione dei presenti;

-- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del codice civile e della ulteriore disciplina applicabile;

-- sono presenti in Assemblea alcuni amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del Gruppo Gabetti per ragioni di servizio. Sono autorizzati a presenziare all'Assemblea, in qualità di semplici uditori, come raccomandato dalla Consob, alcuni giornalisti ed analisti finanziari, il cui elenco, ove dovessero intervenire, sarà allegato al verbale dell'Assemblea e sarà messo a disposizione dei presenti;

- precisa che ad oggi, sulla base delle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, la percentuale del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto posseduta da azionisti con diritto di voto in misura superiore al 2% risulta essere pari al 48,659% per un totale di n. 124.115.060 azioni ordinarie; l'elenco degli Azionisti con diritto di voto superiore al 2%, con indicazione per ciascuno di essi del numero di azioni ordinarie

possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto è quello di seguito riportato:

<u>Azionista</u>	<u>Numero di azioni</u> <u>ordinarie</u>	<u>Percentuale di</u> <u>partecipazione</u> <u>sul capitale</u> <u>sociale</u> <u>rappresentato</u> <u>da azioni con</u> <u>diritto di</u> <u>voto</u>
GIORDANO GIANCARLO: indirettamente tramite:		
ACOSTA S.r.l.	51.022.617*	20,003%
STENO MARCEGAGLIA: indirettamente tramite:		
MARCEGAGLIA S.p.A.	36.176.422	14,183%
Eredi GIOVANNI GABETTI	9.521.508	3,733%
ELIO GABETTI	7.819.894	3,066%
Unicredit S.p.A. direttamente	7.073.133**	2,773%
indirettamente tramite		
Unicredit Bank AG	268.739	0,105%
EMANUELA CANIGGIA: indirettamente tramite:		
ASP S.r.l.	6.118.496	2,399%
GIAN LUIGI CROCE	6.000.000	2,352%
MARIA TERESA TRUSSONI	114.251*	0,045%
TOTALE	124.115.060	48,659%

* ACOSTA S.r.l. ha concesso l'usufrutto a MARIA TERESA TRUSSONI su n. 9.420.608 azioni ordinarie, pari al 3,693% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Il diritto di voto relativo alle n. 9.420.608 azioni ordinarie spetta a MARIA TERESA TRUSSONI;

** delle n. 7.073.133 azioni ordinarie detenute direttamente da UNICREDIT S.p.A., n. 7.500 azioni ordinarie, pari allo 0,003% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, sono detenute da UNICREDIT S.p.A. in pegno. Il diritto di voto relativo alle n. 7.500 azioni ordinarie spetta a UNICREDIT S.p.A.;

- segnala che, secondo le risultanze del Libro Soci, risultano altresì Azionisti con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto:

<u>Azionista</u>	<u>Numero di azioni</u> <u>ordinarie</u>	<u>Percentuale di</u> <u>partecipazione</u> <u>sul capitale</u> <u>sociale</u> <u>rappresentato</u> <u>da azioni con</u> <u>diritto di</u> <u>voto</u>
Credit Suisse Securities (Europe) LTD Prime Broker	9.283.172	3,639%

- comunica che:

-- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui alla Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;

-- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile; in particolare, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di cui alla Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. in data 20 febbraio 2012; una copia della stessa viene al presente allegata sotto "A";

-- copia di detto materiale è a disposizione all'ingresso della sala ed è stato distribuito a tutti gli intervenuti;

-- l'elenco degli aventi diritto che hanno partecipato all'Assemblea in proprio e per delega, con il rispettivo numero delle azioni ordinarie, sarà inviato alla Consob con l'attestazione della veridicità dello stesso ed allegato al presente verbale;

-- non consta l'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

- invita gli intervenuti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

nessuno interviene;

- ricorda ai presenti che chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto;

- ricorda, inoltre, che è diritto di ogni azionista intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno; l'intervento deve essere richiesto per alzata di mano; coloro che vorranno intervenire sono pregati di usufruire del microfono e di annunciare, prima del proprio intervento, il proprio nome e cognome precisando se presenti in proprio o per delega (e, in tal caso, il Delegante);

- richiama, in proposito, gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento assembleare e raccomanda in cinque minuti la durata massima degli interventi;

- ricorda che le domande andranno rivolte al Presidente e le risposte ai quesiti saranno date dal Presidente stesso, dall'Amministratore Delegato dott. Ugo Giordano e dal *Chief Financial Officer* e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di Gabetti Property Solutions S.p.A. dott. Marco Speretta al termine di tutti gli interven-

ti o, se troppo numerosi, al termine di "blocchi" di interventi; la Presidenza si riserva, ove necessario, di disporre al termine degli interventi una breve sospensione dei lavori assembleari per una più ordinata predisposizione delle risposte.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno che reca:

1. *Proposta di modifica degli articoli 9 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Proseguendo, il Presidente:

- informa che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del TUF, né alcuna domanda ai sensi dell'art. 127 ter del TUF;

- ricorda che, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, la Società ha designato il dott. Federico Torresi dello Studio Torresi e Associati quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante Designato"); al Rappresentante Designato non è stata conferita alcuna delega da parte degli aventi diritto.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno recante *Proposta di modifica degli articoli 9 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*, il Presidente:

- richiama l'avvenuto deposito della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di cui alla Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, nei termini e secondo le modalità di legge;

- propone di omettere la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di cui alla Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, poiché la stessa è stata messa a disposizione degli azionisti nei tempi e nei modi precedentemente indicati e copia del materiale è stato consegnato a tutti i presenti al momento dell'ingresso in sala;

propone pertanto di dare lettura delle sole proposte del Consiglio di Amministrazione relative alle modifiche ed alle integrazioni degli articoli 9 e 22 dello Statuto Sociale (pagg. 3 e 4 della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione).

L'assemblea unanime acconsente.

E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta ed il Presidente apre la discussione sul primo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- informa che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 15,20) le proposte di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritte (con indicazione del solo testo proposto degli articoli statutari oggetto di modifica):

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,

- esaminata la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato,

delibera

1. di approvare le modifiche e le integrazioni agli articoli 9 (nove) e 22 (ventidue) dello Statuto Sociale secondo il testo proposto, modificando conseguentemente gli articoli 9 (nove) e 22 (ventidue) dello Statuto Sociale come segue:

"Articolo 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.";

"Articolo 22 - BILANCIO

Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge e di Statuto, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.";

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procu-

ratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato".

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato e, passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante *Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:*

- richiama l'avvenuto deposito della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di cui alla Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, nei termini e secondo le modalità di legge;

- propone di omettere la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di cui alla Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, poiché la stessa è stata messa a disposizione degli azionisti nei tempi e nei modi precedentemente indicati e copia del materiale è stato consegnato a tutti i presenti al momento dell'ingresso in sala; propone pertanto di dare lettura delle sole proposte del Consiglio di Amministrazione relative all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprez-

zo, di Euro 32.000.000,00. (pagg. 11 e 12 della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione).

L'assemblea unanime acconsente.

E quindi io notaio do lettura della proposta di delibera infra trascritta ed al termine il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, dichiara ed attesta che l'attuale capitale sociale sottoscritto di Euro 13.960.176,11 è interamente versato. Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- informa che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 15,30) le proposte di deliberazione di cui è stata data lettura e qui trascritte:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,

- esaminata la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato,

delibera

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a favore degli aventi diritto e/o, in tutto o in parte, con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00 (trentaduemilioni virgola zero zero), fatta avvertenza che, ove emesse con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, le azioni dovranno essere offerte ad investitori italiani o esteri, anche già soci, finanziari o industriali, dotati di consolidata esperienza nazionale e/o internazionale;

2. di modificare conseguentemente l'articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale mediante inserimento di un nuovo comma del seguente tenore:

"L'assemblea straordinaria del 14 marzo 2012 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire

in opzione a favore degli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00.";

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato".

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato ed, esaurito l'esame dell'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea, alle ore 15,32 (quindici e trentadue)

Il Presidente consegna a me notaio:


- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "B";
- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "C"

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di undici fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventuno e della ventiduesima sin qui.

F.to Elio Gabetti

F.to Carlo Marchetti notaio



ALL. "A" al n. 8832/4588 di rep.



Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato Euro 37.369.999,49 – sottoscritto e versato Euro 13.960.176,11

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029

REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria del 12 marzo 2012 (prima convocazione) e del 14 marzo 2012 (seconda convocazione).

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria con il seguente

Ordine del Giorno:

1. Proposta di modifica degli articoli 9 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente Relazione è redatta in conformità alle previsioni di cui all'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3 A di detto Regolamento.

1. Proposta di modifica degli articoli 9 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la proposta sottoposta al Vostro esame e alla Vostra approvazione consiste nella modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale al fine di introdurre, ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, la previsione secondo la quale l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti di legge, ossia nel caso di società tenute

alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 all'articolo 154 *ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la facoltà di usufruire del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, è ora nuovamente disponibile per le società quotate, ferma restando la necessità di rispettare il termine di 120 giorni per la messa a disposizione del pubblico della relativa documentazione finanziaria.

Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 all'articolo 154 *ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e le previsioni di cui all'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile consentono dunque alla Società, ricorrendone i presupposti di legge, di poter usufruire di una maggiore flessibilità in ordine alle tempistiche di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Signori Azionisti,

la proposta sottoposta al Vostro esame e alla Vostra approvazione consiste, inoltre, nella modifica dell'articolo 22 dello Statuto Sociale al solo fine di allineare le previsioni ivi contenute con la proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale sopra illustrata.

Illustriamo di seguito le modifiche proposte agli articoli 9 e 22 dello Statuto Sociale e riportiamo l'esposizione a confronto del testo degli articoli 9 e 22 dello Statuto Sociale vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, le variazioni che si propongono di apportare.

Articolo 9 - Assemblea

La proposta consiste nella modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale al fine di introdurre, ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, la previsione secondo la quale l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti di legge (società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società).

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 9 – ASSEMBLEA	Articolo 9 – ASSEMBLEA
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.	L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere	L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere


convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.	convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.
--	---

Handwritten signature

Articolo 22 – Bilancio

La modifica proposta dell'articolo 22 dello Statuto Sociale è volta esclusivamente ad allineare le previsioni ivi contenute con la proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale di cui sopra.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 22 – BILANCIO	Articolo 22 – BILANCIO
Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.	Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge e di Statuto, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.



Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile.

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad approvare le seguenti proposte:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,

- esaminata la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato,

delibera

1. di approvare le modifiche e le integrazioni agli articoli 9 e 22 dello Statuto Sociale secondo il testo

Handwritten signature

proposto, modificando conseguentemente gli articoli 9 e 22 dello Statuto Sociale come segue:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 9 – ASSEMBLEA	Articolo 9 – ASSEMBLEA
L'assemblea è ordinaria e straordinaria.	L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio.	L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.	Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 22 – BILANCIO	Articolo 22 – BILANCIO
Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.	Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge e di Statuto, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato”.

2. **Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

la proposta sottoposta al Vostro esame e alla Vostra approvazione consiste nell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a favore degli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00.

Ai fini di un'esauriente informativa in merito alla proposta sopra indicata, è opportuno rammentare quanto segue:

- Nonostante il miglioramento realizzato dal Gruppo Gabetti rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, i risultati consuntivi dei primi nove mesi dell'anno 2011 hanno evidenziato il perdurare di difficoltà di mercato (particolarmente nelle tempistiche di dismissione del portafoglio immobiliare) e di difficoltà finanziarie (anche in relazione alla struttura di rimborso prevista nell'Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione perfezionato in data 13 settembre 2010 tra il Gruppo Gabetti e le banche creditrici), le quali hanno condotto il Gruppo Gabetti a decidere per l'implementazione di un nuovo modello di business basato esclusivamente sui servizi immobiliari con un posizionamento sul mercato che garantisca l'indipendenza perseguendo la continua ricerca di un posizionamento di eccellenza nel mercato di riferimento.
- In data 7 febbraio 2012 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il nuovo Piano Strategico 2012 -2015 del Gruppo Gabetti, basato sui presupposti sopra descritti e predisposto con l'assistenza dell'advisor Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., che prevede in via preliminare:
 - (i) una semplificazione della struttura societaria del Gruppo; e
 - (ii) la separazione delle società che svolgono l'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare (Investment&Property) e di gestione e recupero del portafoglio crediti per mutui (Altri Business), dalle società che svolgono l'attività *core* del Gruppo di intermediazione

immobiliare (Agency), comprensiva dell'attività di franchising immobiliare, e di erogazione di servizi tecnici a supporto degli operatori del settore immobiliare (Technical Services).

La separazione è funzionale alla successiva dismissione dell'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare (Investment&Property) e di gestione e recupero del portafoglio crediti per mutui (Altri Business), non più in linea con le strategie del Gruppo.

La separazione dell'attività di gestione e vendita del portafoglio immobiliare (Investment&Property) e di gestione e recupero del portafoglio crediti per mutui (Altri Business) dalle altre attività del Gruppo e la relativa cessione è un elemento chiave del Piano Strategico in quanto sia la derecognition degli asset afferenti tali linee di business che il deconsolidamento del relativo debito sono elementi di apprezzamento del mercato indispensabili e propedeutici allo sviluppo del core business del Gruppo Gabetti. Allo stato sono in corso trattative per la definizione dei soggetti che acquisiranno tali attività in dismissione e per la definizione dei rapporti con le banche delle società oggetto di tale cessione.

(iii) Aumento di capitale sociale a pagamento per un importo di 32 milioni di Euro.

- Alla luce dei nuovi scenari sopra descritti, è in via di avanzata definizione la trattativa con gli istituti di credito per l'accordo di risanamento del Gruppo Gabetti sulla base del nuovo Piano Strategico 2012-2015 e, sebbene i competenti organi deliberanti delle rispettive banche non abbiano ancora approvato la manovra finanziaria sottesa al nuovo Piano, la Società ritiene che tale accordo sia prossimo ad essere finalizzato in linea con il Piano e che possa essere firmato in tempi brevi.

All'esito delle discussioni intervenute con le banche creditrici, la Società ha formulato una proposta articolata che prevede sostanzialmente quanto segue:

- consolidamento del debito per gli interessi maturati al 30 settembre 2011 e postergati ai sensi del precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti;
- riscadenziamento del debito finanziario chirografario consolidato (inclusi gli interessi postergati di cui al punto precedente) al 31 dicembre 2018, prevedendo un decalage dello stesso in linea con l'evoluzione dei flussi di cassa previsti nel Piano Strategico del Gruppo, pur garantendo delle rate minime di rimborso pari a 0,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2013, 1,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2014, 3 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, 3,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2016 e 3,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017;
- mantenimento dei tassi di interesse sull'indebitamento finanziario consolidato in linea con il precedente Accordo Modificativo di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti;
- aumento di capitale sociale a pagamento per un importo di 32 milioni di Euro;
- destinazione di parte dei proventi dell'aumento di capitale alle attività in dismissione (linee Investment&Property e Altri Business) per un ammontare di 6 milioni di Euro;

- garanzia di 8 milioni di Euro prestata da Gabetti Property Solutions S.p.A. ai creditori bancari delle società che operano nelle aree di Investment&Property e Altri Business.

L'accordo di risanamento prevede l'asseverazione da parte di un esperto, nelle forme di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, del nuovo Piano Strategico 2012-2015 del Gruppo Gabetti.

Signori Azionisti,

tenuto conto delle previsioni del nuovo Piano Strategico 2012-2015 del Gruppo Gabetti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 febbraio 2012 e della trattativa in via di avanzata definizione con gli istituti di credito per l'accordo di risanamento del Gruppo Gabetti, sopra illustrate, Vi invitiamo ad approvare la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a favore degli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00.

L'aumento di capitale sociale potrà avvenire mediante emissione di azioni ordinarie (da emettersi con godimento regolare) aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a favore degli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà per stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, se l'aumento di capitale sociale verrà offerto in opzione a favore degli aventi diritto e/o sarà con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile.

Nell'ipotesi di aumento di capitale sociale con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di individuare, nel rispetto delle previsioni di legge, il/i beneficiario/i dell'aumento di capitale sociale, fermo restando che il o i beneficiari dell'aumento di capitale dovranno essere investitori italiani o esteri, anche già soci, finanziari o industriali, dotati di consolidata esperienza nazionale e/o internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione avrà, inoltre, ogni più ampia facoltà per stabilire, sempre nel rispetto dei limiti sopra indicati e nel rispetto della normativa vigente, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale sociale.



Handwritten signature

Handwritten signature

Il prezzo di emissione delle azioni potrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione anche con deliberazione successiva, da assumersi nelle forme di legge, a quella che darà avvio all'esercizio della delega di cui sopra.

La presente proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, che si colloca nell'ambito del progetto di risanamento del Gruppo Gabetti sopra descritto, è motivata dalla necessità di assicurare al Consiglio di Amministrazione la massima flessibilità e tempestività di esecuzione di operazione sul capitale sociale, anche in considerazione delle trattative in corso che non consentono allo stato di predeterminare tutti gli elementi dell'aumento di capitale sociale.

Inoltre, la libertà, che si richiede di attribuire al Consiglio di Amministrazione, di aumentare il capitale nel rispetto del diritto di opzione e/o con esclusione e/o limitazione dello stesso, risulta pienamente conforme all'interesse sociale consistente nell'assicurare con la massima flessibilità e tempestività possibile il buon esito della ricapitalizzazione della Società, nel contesto del piano di risanamento del Gruppo Gabetti e dell'accordo con le banche in via di finalizzazione.

L'adozione della proposta sopra illustrata comporta la necessità di modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma relativo all'attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di cui sopra.

Illustriamo di seguito la modifica proposta all'articolo 5 dello Statuto Sociale e riportiamo l'esposizione a confronto del testo dell'articolo 5 dello Statuto Sociale vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello proposto, mediante scritturazione in corsivo, le variazioni che si propongono di apportare.

Articolo 5 – Capitale Sociale

Si propone di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale, introducendo un nuovo comma relativo all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a favore degli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE	Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di euro 13.960.176,11 suddiviso in	Il capitale sociale è di euro 13.960.176,11 suddiviso in

285.047.187 azioni prive di valore nominale espresso, di cui 255.071.168 azioni ordinarie e 29.976.019 azioni di categoria B, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, C.C., è possibile escludere il diritto di opzione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 26.136.170,00, ad un prezzo di emissione determinato sulla base della media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. dell'ultimo semestre antecedente alla data della delibera del consiglio di Amministrazione, con abbinati warrant da assegnare gratuitamente nel numero di un warrant per ogni azione emittenda. I warrant saranno negoziabili - separatamente rispetto alle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. - sul Mercato Telematico Azionario e saranno esercitabili in ogni momento fino al 31 dicembre 2013; ciascun warrant darà diritto di sottoscrivere una azione

285.047.187 azioni prive di valore nominale espresso, di cui 255.071.168 azioni ordinarie e 29.976.019 azioni di categoria B, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, C.C., è possibile escludere il diritto di opzione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 26.136.170,00, ad un prezzo di emissione determinato sulla base della media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. dell'ultimo semestre antecedente alla data della delibera del consiglio di Amministrazione, con abbinati warrant da assegnare gratuitamente nel numero di un warrant per ogni azione emittenda. I warrant saranno negoziabili - separatamente rispetto alle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. - sul Mercato Telematico Azionario e saranno esercitabili in ogni momento fino al 31 dicembre 2013; ciascun warrant darà diritto di sottoscrivere una azione



<p>ordinaria di Gabetti Property Solutions (emessa con godimento regolare) ad un prezzo di esercizio di Euro 0,70 per azione qualora i warrant siano esercitati entro il 31 dicembre 2011 e al prezzo di emissione di Euro 0,75 per azione qualora i warrant siano esercitati tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.</p>	<p>ordinaria di Gabetti Property Solutions (emessa con godimento regolare) ad un prezzo di esercizio di Euro 0,70 per azione qualora i warrant siano esercitati entro il 31 dicembre 2011 e al prezzo di emissione di Euro 0,75 per azione qualora i warrant siano esercitati tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.</p>
<p>L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, al servizio dell'esercizio dei warrant che saranno abbinati alle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale di cui alla delega attribuita con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00.</p>	<p>L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, al servizio dell'esercizio dei warrant che saranno abbinati alle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale di cui alla delega attribuita con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00.</p>
<p>L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da riservare esclusivamente agli istituti creditizi sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'articolo art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 25.000.000,00, ad un prezzo di emissione pari al prezzo di emissione delle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale sociale di cui alla delega attribuita con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009.</p>	<p>L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da riservare esclusivamente agli istituti creditizi sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'articolo art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 25.000.000,00, ad un prezzo di emissione pari al prezzo di emissione delle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale sociale di cui alla delega attribuita con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009.</p>

Il Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2009, a valere sulle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 18.417.232,20 (ora residui massimi nominali Euro 18.409.823,40) mediante emissione di massime n. 30.695.387 (ora residue massime 30.683.039) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, al servizio della conversione dei predetti warrant, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 30 (trenta) giugno 2014 (duemilaquattordici) detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

L'assemblea straordinaria del [●] 2012 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a favore degli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2009, a valere sulle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 18.417.232,20 (ora residui massimi nominali Euro 18.409.823,40) mediante emissione di massime n. 30.695.387 (ora residue massime 30.683.039) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, al servizio della conversione dei predetti warrant, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 30 (trenta) giugno 2014 (duemilaquattordici) detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.



Si segnala che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad approvare le seguenti proposte:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,

- esaminata la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato,

delibera


1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a favore degli aventi diritto e/o, in tutto o in parte, con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00, fatta avvertenza che, ove emesse con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, le azioni dovranno essere offerte ad investitori italiani o esteri, anche già soci, finanziari o industriali, dotati di consolidata esperienza nazionale e/o internazionale;
2. di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto Sociale mediante inserimento di un nuovo comma del seguente tenore:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE	Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE
	<p><i>L'assemblea straordinaria del [●] 2012 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a favore degli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00.</i></p>

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato".

Milano, 7 febbraio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Elio Gabetti



Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata “Gabetti Property Solutions S.p.a.”

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede in Milano.

Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi sedi secondarie, succursali, filiali e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 – DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 – OGGETTO

La società ha per oggetto:

- l'acquisto di quote, azioni e partecipazioni di società o enti di qualsivoglia natura in Italia e all'estero;
- il finanziamento e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario a favore delle società o enti nei quali partecipa, nonché la prestazione di servizi nei confronti delle stesse;
- la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati, nonché la gestione di quelli di sua proprietà;
- la partecipazione a gare, bandi, appalti indetti da enti pubblici e privati, anche in nome e per conto delle società controllate, per la fornitura di tutti o parte dei servizi previsti dall'oggetto sociale o, comunque, attinenti agli immobili di qualsivoglia natura;
- la valutazione tecnica e commerciale di beni immobili di qualsiasi natura e l'esercizio dell'attività di assistenza e consulenza in campo immobiliare;
- l'analisi e le verifiche tecniche, urbanistiche e catastali di beni immobili di qualsiasi natura;
- l'esecuzione per conto di terzi di studi di progetti immobiliari relativi a patrimoni – sia esistenti che in sviluppo – da valorizzare, da riqualificare e da compravendere;
- l'esecuzione per conto di terzi di ricerche di mercato riguardanti il settore immobiliare;
- la gestione e la valorizzazione di beni immobili e di patrimoni immobiliari in genere di proprietà di terzi o delle società controllate;
- la gestione dei portafogli di crediti in sofferenza (non performing loan) di proprietà di terzi e di società del gruppo e recupero di crediti per conto terzi.

Essa può compiere qualunque operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito funzionalmente connessa alla realizzazione dell'oggetto sociale, restando espressamente escluse le attività di raccolta del risparmio, nonché le altre attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni.

La società può concedere fideiussioni, avalli e altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse delle società o enti nei quali partecipa.

Articolo 5 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 13.960.176,11 suddiviso in 285.047.187 azioni prive di valore nominale espresso, di cui 255.071.168 azioni ordinarie e 29.976.019 azioni di categoria B, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, nonché mediante l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e da società controllate.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, C.C., è possibile escludere il diritto di opzione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 26.136.170,00, ad un prezzo di emissione determinato sulla base della media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. dell'ultimo semestre antecedente alla data della delibera del consiglio di Amministrazione, con abbinati warrant da assegnare gratuitamente nel numero di un warrant per ogni azione emittenda. I warrant saranno negoziabili - separatamente rispetto alle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. - sul Mercato Telematico Azionario e saranno esercitabili in ogni momento fino al 31 dicembre 2013; ciascun warrant darà diritto di sottoscrivere una azione ordinaria di Gabetti Property Solutions (emessa con godimento regolare) ad un prezzo di esercizio di Euro 0,70 per azione qualora i warrant siano esercitati entro il 31 dicembre 2011 e al prezzo di emissione di Euro 0,75 per azione qualora i warrant siano esercitati tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.

L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, al servizio dell'esercizio dei warrant che saranno abbinati alle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale di cui alla delega attribuita con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00.

L'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni di categoria B, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.

2441, comma 5, del codice civile, da riservare esclusivamente agli istituti creditizi sottoscrittori dell'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'articolo art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 25.000.000,00, ad un prezzo di emissione pari al prezzo di emissione delle azioni emesse a valere sull'aumento di capitale sociale di cui alla delega attribuita con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2009.

Il Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2009, a valere sulle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 12 maggio 2009, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 18.417.232,20 (ora residui massimi nominali Euro 18.409.823,40) mediante emissione di massime n. 30.695.387 (ora residue massime 30.683.039) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, al servizio della conversione dei predetti warrant, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 30 (trenta) giugno 2014 (duemilaquattordici) detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

L'assemblea straordinaria del 14 marzo 2012 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di un anno dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a favore degli aventi diritto e/o con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 32.000.000,00.

Articolo 6 - AZIONI

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma, le Azioni B sono prive del diritto di voto tanto nell'assemblea ordinaria quanto nell'assemblea straordinaria, mentre attribuiscono, oltre agli ordinari diritti patrimoniali, il diritto di impugnare le delibere dell'assemblea dei soci della società.

Inoltre, nei 60 giorni lavorativi successivi all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013 i titolari delle Azioni B hanno il diritto di convertire le Azioni B in azioni ordinarie della Società secondo il rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie della Società ogni n. 8 Azioni B, e senza in ogni caso aumento del capitale sociale. Lo stesso diritto di conversione spetta a ciascun sottoscrittore delle Azioni B che eserciti il diritto di risoluzione previsto dal paragrafo 5.1 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.2 dell'Accordo e/o il diritto di recesso previsto dal paragrafo 5.3 dell'Accordo; in tal caso il termine è di 60 giorni lavorativi successivi all'esercizio di tali diritti.

Al momento in cui dia corso alla conversione delle Azioni B in azioni ordinarie, nessun socio potrà esser titolare di un numero di Azioni B che attribuisca il diritto a ricevere a seguito della conversione un numero di azioni

ordinarie che, sommate a quelle già eventualmente detenute da tale socio e/o da altro soggetto del medesimo gruppo di imprese cui appartiene tale socio, permetta al socio, da solo o congiuntamente agli altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, di superare il 10% del capitale sociale ordinario. Pertanto, nel caso in cui si verificasse detta circostanza, la facoltà di conversione sarà subordinata alla previa vendita da parte del socio interessato di un numero di azioni ordinarie o di Azioni B tale da consentire il rispetto del predetto limite.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-sexies del codice civile, la Società ha la facoltà di riscattare, nel rispetto delle disposizioni di legge, in una o più volte, tutte le, o parte delle, Azioni B rispettando il criterio di proporzionalità, mediante pagamento di un importo, coerente con i principi di equa valorizzazione delle partecipazioni sociali, pari al maggiore tra (i) il prezzo di emissione delle Azioni B maggiorato di un interesse annuale calcolato applicando un tasso pari all'Euribor a tre mesi maggiorato del 3% (con la precisazione che in nessun caso tale tasso di interesse complessivo potrà essere superiore al 5%) e (ii) la media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. nei 30 giorni lavorativi sulla piazza di Milano precedenti l'esercizio della facoltà di riscatto, diminuita del 10%. La facoltà di riscatto può essere esercitata dalla Società in ogni momento nel periodo ricompreso tra il sessantesimo giorno lavorativo sulla piazza di Milano successivo alla data di emissione delle Azioni B e la data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013.

Ai fini del presente articolo, per "Accordo" si intende l'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario sottoscritto, ai sensi dell'art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in data 24 aprile 2009 e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 aprile 2009.

Consentendolo la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.

Articolo 7 - AZIONI

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La società può emettere categorie di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, fatta esclusione per quelle a voto plurimo, nonché obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

Articolo 8 – ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fermo il disposto dell'art. 2437 Codice Civile

Articolo 9 – ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Articolo 10 – ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante avviso contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina. L'avviso deve essere pubblicato nei termini fissati dalla legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, alternativamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Articolo 11 – ASSEMBLEA

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile o ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe di voto.

La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 12 – ASSEMBLEA

Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, così in prima come nelle successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge.

Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Articolo 13- ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal vice presidente o, in difetto, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Il presidente è assistito da un segretario o da un notaio e, occorrendo, da due scrutatori, nominati dall'assemblea. Il presidente e il segretario o il notaio devono sottoscrivere il verbale assembleare ai sensi dell'articolo 2375 Codice Civile.

Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea, anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento.

Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- nel caso di presentazione di almeno tre liste si procederà come segue: i voti ottenuti da tali liste saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che

avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di amministratori superiore alla maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero) più uno; (ii) nel caso in cui una lista consegua un numero di voti superiore alla metà del capitale sociale, dalla stessa saranno tratti almeno la maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero) e (iii) nel caso in cui, sulla base del meccanismo dei quozienti, alla prima e alla seconda lista spetti lo stesso numero di amministratori, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà attribuito un amministratore in più e alla seconda un amministratore in meno. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.

- nel caso di presentazione di due sole liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti la maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero), in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti i restanti amministratori da eleggere, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista;

- l'applicazione della procedura di cui sopra dovrà in ogni caso assicurare la nomina di almeno un amministratore tratto da una lista non collegata, secondo la vigente normativa, con quella risultata prima per numero di voti;

- nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina

degli ulteriori componenti del consiglio si applicheranno le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 15 – AMMINISTRAZIONE

Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge nel proprio seno un presidente e, eventualmente, uno o più vice presidenti ed un segretario, quest'ultimo anche non amministratore.

Il consiglio può nominare anche uno o più direttori generali.

Articolo 16 – AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e disposizione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea dei soci.

Sono, inoltre, attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del c.c.;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del codice civile, nel caso previsto dall'art. 2446, comma 3, del codice civile.

Articolo 17 – AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri a norma dell'articolo 2381 Codice Civile determinando i limiti della delega.

Il consiglio di amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, i vice presidenti e gli amministratori delegati possono nominare e revocare direttori e procuratori per taluni atti o categorie di atti, entro i limiti dei poteri agli stessi conferiti.

Articolo 18 – AMMINISTRAZIONE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti e agli eventuali amministratori delegati e ai direttori generali, anche separatamente e disgiuntamente l'uno dall'altro, nei limiti della delega loro

conferita; ai sensi dell'art. 2384 Codice Civile il potere di rappresentanza è generale.

Articolo 19 – AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.

Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del collegio sindacale

Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento.

Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore anche a mezzo del telefono.

Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.

Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una esperienza nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie e contabili o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa; ovvero

- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

Per settori attinenti a quello di attività dell'impresa si intendono quelli dell'oggetto sociale.

Articolo 20 – COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota di partecipazione determinata in conformità con l'art. 14, quarto capoverso, dello Statuto.

Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione, ferma ogni ulteriore disposizione di legge o regolamento vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti e l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Le liste sono corredate dalle ulteriori informazioni e dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente.

Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;

2) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate dagli aventi diritto di voto non collegati a coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, cui spetta altresì la presidenza del collegio sindacale, e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. In caso di ulteriore parità, prevarrà la lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione. Qualora venga proposta un'unica lista ovvero non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il mantenimento della carica di Presidente in capo al sindaco di minoranza.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Articolo 21 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - BILANCIO

Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge e di Statuto, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Articolo 23 – BILANCIO

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea sono ripartiti come segue:

- almeno il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il rimanente a disposizione dell'assemblea per le destinazioni ritenute più opportune.

Articolo 24 – BILANCIO

Il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 25 – LIQUIDAZIONE

In ogni caso di scioglimento della società l'assemblea degli azionisti determina le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso.

Articolo 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

f.to Elio Gabetti

F.to Carlo Marchetti notaio

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14/03/2012


GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A.

All. "C" al n. 8832/4588 di rep.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
11	ACCOSTA S.R.L.			ANDREA ANGELILLIS		41.602.009	41.602.009	16,310
13	MARCEGAGLIA SPA			ANDREA ANGELILLIS		26.632.978	26.632.978	10,441
13	MARCEGAGLIA SPA			ANDREA ANGELILLIS		9.543.444	9.543.444	3,741
1	EREDI GABETTI GIOVANNI			OLTRABELLA PIETRO		9.521.508	9.521.508	3,733
11	ACOSTA S.R.L.			ANDREA ANGELILLIS		9.420.608	9.420.608	3,693
19	GABETTI ELIO			ALBERTO NANNI		7.819.894	7.819.894	3,066
18	UNICREDIT SPA			EMANUELE PREVE		7.065.633	7.065.633	2,770
20	ASP S.R.L.			ANDREA ANGELILLIS		6.118.496	6.118.496	2,399
2	CROCE GIAN LUIGI			EDOARDO COURIR		6.000.000	6.000.000	2,352
8	SIFI INVESTIMENTI S.P.A.			ANDREA ANGELILLIS		4.460.947	4.460.947	1,749
16	BANCA POPOLARE DI MILANO			CORRADO NANGERONI		3.538.189	3.538.189	1,387
14	BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. (INCORP. DAL BCO I			BRAGANTINI FLAVIO		2.463.813	2.463.813	0,966
10	DESMOS S.P.A.			ANDREA ANGELILLIS		2.450.626	2.450.626	0,961
15	CREDITO BERGAMASCO S.P.A.			BRAGANTINI FLAVIO		591.315	591.315	0,232
12	TRUSSONI MARIA TERESA			ANDREA ANGELILLIS		114.251	114.251	0,045
3	MICELI MASSIMILIANO			EDOARDO COURIR		70.000	70.000	0,027
7	GAINI BIANCA			ANDREA ANGELILLIS		70.000	70.000	0,027
4	BORGHI ARMANDO			EDOARDO COURIR		60.150	60.150	0,024
9	DAVID S.P.A.			ANDREA ANGELILLIS		35.239	35.239	0,014
8	SIFI INVESTIMENTI S.P.A.			ANDREA ANGELILLIS		32.971	32.971	0,013
5	MICELI LUIGIANO			EDOARDO COURIR		30.000	30.000	0,012
9	DAVID S.P.A.			ANDREA ANGELILLIS		21.005	21.005	0,008
6	CASCINARI MATTEO			ANDREA ANGELILLIS		20.000	20.000	0,008
17	EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL			EDOARDO COURIR		20.000	20.000	0,008
	CARADONNA GIANFRANCO MARIA					14	14	0,000
	TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:					137.683.076	137.683.090	
	TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:					53,978	53,978	


N. Azionisti: 20

data stampa: 14/03/2012 ora stampa: 14:56:08



Signature

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE
IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE
NEL MIO STUDIO, LI 20 marzo 2012



[Handwritten signature]